



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO DI RICOVERO e CURA
a carattere scientifico
Burlo Garofolo di Trieste



Accesso alle cure sanitarie per i pazienti senza iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale: normativa.

Trieste, 01/06/2018

Barbara Fari
Ufficio Gestione delle prestazioni sanitarie
e
Centro Unico di Prenotazione

18/06/2018

Il contesto

Negli ultimi anni il fenomeno migratorio ha assunto dimensioni veramente importanti. Le migrazioni avvengono all'interno della Comunità e dello spazio economico Europeo e anche da Stati afflitti da guerre e da povertà. La richiesta di salute espressa da cittadini appartenenti ad altre nazionalità e da diverse etnie che si esprimono usando idiomi a volte sconosciuti, impone la definizione di percorsi chiari e semplici che gli operatori della salute possano consultare per garantire le cure ed il rispetto dei diritti degli individui, nella garanzia di osservanza delle normative vigenti.

Le radici

La tutela della salute è un diritto inalienabile sancito dalla **Costituzione Italiana (art. 32)**, dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 35)** e da **disposizioni di legge ordinaria (Dlvo 25/07/1998, n 286, art. 35, comma 3** e prescinde dalle condizioni personali.

Il diritto alla salute è inteso come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

A livello nazionale, sotto il profilo dell'assistenza sanitaria e dell'accesso alle cure per i soggetti più vulnerabili, viene garantita parità di trattamento tra cittadino italiano e persona straniera

Convenzione sui diritti del fanciullo

(Convenzione di New York)

- Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'Art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,



Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York)

- Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
- Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
- In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Art. 22

- 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.



La tipologia di utente

Comunitari

- TEAM: tessera Europeadi assicurazione malattia
- ENI: Europeo non iscrivibile
- Assicurazioni private
- Modelli di convenzione
- Formulari (es. E106)
- Sponsor
- AIRE registro cittadini Italiani residenti all'estero
- Iscrizione volontaria
- Assistenza transfrontaliera (sia per lavoratori che per scelta di essere trattati in altro Stato con autorizzazione della propria azienda)

Extra-comunitari

Regolari:

- Assicurazioni private
- Sponsor
- Iscrizione volontaria

Irregolari:

- STP Straniero temporaneamente presente

Cittadini extracomunitari Regolarmente soggiornanti

Iscrizione obbligatoria al SSN:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico (compresi i rifugiati)
- asilo umanitario-protezione temporanea
- protezione sociale
- minori stranieri
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio.
- minori in attesa di adozione ospiti in Centri di Accoglienza;
- affidamento (compresi i minori non accompagnati);
- richiesta della cittadinanza
- detenuti ed internati. Soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative della pena
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (esibendo la documentazione comprovante la pendenza del ricorso).

In tutti questi casi, l'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti. Se il familiare è uno studente minore, al compimento dei diciotto anni, potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio senza pagare il contributo previsto per l'iscrizione volontaria.

Iscrizione volontaria al SSN

- titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- collocati alla pari.



Cittadini extracomunitari Regolarmente soggiornanti

- **Costi dell'iscrizione volontaria**

Il costo dell'iscrizione è di € 388,00 ed ha valore un anno solare.

L'iscrizione effettuata da studente con permesso di soggiorno per motivi di studio costa € 149,77

Al momento dell'iscrizione bisogna consegnare la ricevuta di pagamento.

- **Iscrizione gratuita**

L'iscrizione è gratuita se la persona straniera:

- è disoccupata con permesso di soggiorno ed iscritta alle liste di collocamento o munita di permesso per attesa occupazione;
- è rifugiata con regolare certificato attestante lo status di rifugiata e/o richiedente asilo;
- è coniugata con un cittadino italiano e a carico dello stesso;
- è minore con genitore residente in Italia e appartenente a una delle categorie



Cittadini extracomunitari Regolarmente soggiornanti

Per iscriversi al SSN, il periodo di permanenza nel Comune compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda a cui è inoltrata la domanda di rilascio deve essere superiore ai tre mesi e servono documenti specifici in relazione allo stato dell'individuo:

- codice fiscale
- attestato di ricevuta della richiesta d'iscrizione anagrafica oppure di permanenza in Italia per motivi di lavoro (contratto di lavoro). In mancanza di residenza anagrafica il domicilio che figura sul permesso di soggiorno.
- Documento che attesti l'ospitalità da più di 3 mesi in un Centro di Accoglienza.
- dichiarazione di non iscrizione sanitaria a carico di altre istituzioni estere

In assenza della residenza anagrafica, la persona straniera dovrà rilasciare autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) per attestare la propria domiciliazione effettiva. Tale indirizzo dovrà risultare dall'esibizione della documentazione in possesso del soggetto (permesso di soggiorno o documento rilasciato dal Centro di Accoglienza)

Negli altri casi, presentazione di uno dei seguenti modelli:

- E 106 per lavoratori distaccati e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati
- E 120 per richiedenti la pensione di un altro stato UE e loro familiari
- E 121 o E 33 per pensionati europei
- E 109 o E 37 per familiari a carico di lavoratori all'estero e residenti in Italia.

L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico se regolarmente soggiornanti e devono presentare:

- attestato di ricevuta della richiesta d'iscrizione anagrafica oppure idonea certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa)
- attestazione della qualità di familiare a carico
- carta di soggiorno per i familiari che non sono cittadini dell'Unione

Familiari:

- coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner
- gli ascendenti diretti e a carico del coniuge o partner



TEAM: tessera Europea di assistenza malattia

I cittadini comunitari hanno la tessera TEAM che posteriormente contiene tutta una serie di dati utili per la compensazione economica delle prestazioni
Con questa tessera si ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni urgenti e medicalmente necessarie

AIRE: registro cittadini Italiani residenti all'estero

Possono avere un certificato oppure rilasciano un'autocertificazione
Hanno diritto a 90 giorni all'anno di cure urgenti



STP: straniero temporaneamente presente

Non in regola con:

- Norme di accesso
- Norme di soggiorno



STP: straniero temporaneamente presente

- E' una tessera rilasciata in **anonimato**;
- ha **valore semestrale** su tutto il territorio nazionale;
- è **rinnovabile**.

La verifica dell'esistenza di un codice STP può essere fatta rivolgendosi al CUP.

Contiene un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- 3 sono la sigla STP;
- 3 caratteri numerici indicano la regione di emissione della tessera (060 per il F.V.G.);
- 3 caratteri numerici indicano l'azienda dov'è stata emessa la tessera (901 per l'I.R.C.C.S.);
- una serie di caratteri numerici che indicano il numero progressivo di emissione della tessera.

Le tessere STP al Burlo le tessere vengono rilasciate da:

- CUP
- Accettazione Amministrativa Ricoveri

Al momento dell'assegnazione del codice, se l'utente è indigente, bisogna fargli sottoscrivere "l'autocertificazione d'indigenza".

L'autocertificazione deve rimanere agli atti presso l'azienda che la accetta.

La persona in possesso del codice STP può pagare o meno le prestazioni, a seconda della sua condizione economica:

- ❖ in assenza di un'autocertificazione d'indigenza paga il costo totale delle prestazioni se previsto dalle Regioni;
- ❖ in presenza di un'autocertificazione d'indigenza paga il ticket;
- ❖ se è completamente sprovvisto di qualsiasi forma di sussistenza, non paga e, sulla prescrizione, va riportato il Delibera 18689 dd 19/01/01 che mette a carico dell'azienda erogatrice il costo della prestazione.

Relativamente alla completa indigenza: è difficile stabilire se l'utente sta dichiarando il vero o meno e l'addetto agli sportelli non può promuovere un'attività ispettiva circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. In questo caso, il codice di esenzione è X01.



ENI: Europeo non iscrivibile

Viene rilasciato ai cittadini dell'Unione Europea:

- non residenti sul territorio nazionale;
- che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN;
- non hanno diritto all'assistenza negli stati di provenienza

Al momento dell'assegnazione del codice, se l'utente è indigente, bisogna fargli sottoscrivere "l'autocertificazione d'indigenza".

- Ha valore semestrale



Visti: utili per ottenere prestazioni sanitarie

- Per cure mediche. Devono dimostrare la possibilità di pagare e di sostenersi per il vitto ed alloggio e serve una dichiarazione dell'Istituto di cura che attesti la volontà di prendere in carico il paziente
- Per motivi di salute: la persona si trova sul territorio nazionale per qualche motivo e poi si ammala e non può viaggiare per ritornare in patria. Non tutti i visti si possono trasformare in “visto per motivi di salute”, per esempio un “visto per cure mediche”, non può diventarlo



Assicurazioni private

- Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante nelle categorie descritte per l'iscrizione obbligatoria, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio nazionale valida anche per i familiari a carico.



Accordi internazionali bilaterali tra l'Italia ed i singoli Stati

- Esistono degli accordi tra l'Italia ed altri Stati relativamente all'erogazione di prestazioni erogate a specifiche categorie di persone.
- L'elenco degli Stati convenzionati ed il target di utenza sono descritti nel sito del Ministero della Salute (Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia, Principato di Monaco, Macedonia, Montenegro, Serbia, Repubblica di San Marino, Tunisia, Città del Vaticano e Santa Sede.)
- **L'elenco degli accordi bilaterali è presente sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=594&menu=strumentieservizi**
- L'utente si presenta con specifica modulistica attestante l'accordo